SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 231**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100-ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 settembre 1993

Integrazioni e modificazioni ai decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993 concernenti procedure per la contrazione di mutui e rimborso di oneri relativi al programma di edilizia sanitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 4, settimo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale, fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Considerato che gli oneri derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 7, della citata legge n. 500/1992 graveranno sul Fondo sanitario nazionale di conto capitale, di cui all'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992, con il quale sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/1988;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1993, con il quale sono state stabilite le modalità per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 4 della citata legge n. 500/1992;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il quale è stato stabilito che nelle materie di competenza regionale o provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 1993 con il quale per la determinazione del tasso di interesse variabile applicato ai mutui di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera, previsto nella lettera *b)* dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1991, è sostituito con il RIBOR;

Ritenuta la necessità, per ragioni di carattere ermeneutico, di integrare i citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dal decreto 5 dicembre 1991 continuano ad applicarsi ai mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Al decreto 5 dicembre 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, è sostituito come segue:

«*b)* RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su "Il Sole-24 Ore", con una maggiorazione dello 0,75.»;

b) l'art. 8 è sostituito come segue:

«1. La spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui — comprensive degli eventuali interessi di preammortamento — corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui è

imputata sull'apposito conto corrente infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno alla Cassa medesima, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III, la richiesta di pagamento delle rate almeno novanta giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

2. I fine di consentire al Ministero del tesoro la messa a disposizione in tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario, la Cassa depositi e prestiti comunicherà al predetto Dicastero almeno quaranta giorni prima dalle scadenze contrattuali l'ammontare complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti.»;

c) agli articoli 5, 6 e 7 le parole «Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII» sono sostituite dalle parole «Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III».

Art. 2.

1. Le disposizioni recate dal decreto 16 luglio 1993 si applicano esclusivamente ai mutui di cui all'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. L'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 16 luglio 1993 è sostituito dalla seguente disposizione:

«*b)* RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su "Il Sole-24 Ore", con una maggiorazione dello 0,75».

Art. 3.

Le regioni e gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 412, devono specificare, nella istanza trasmessa per la preventiva autorizzazione di questo Ministero, ai sensi dell'art. 5 dei decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993, la legge di riferimento del mutuo ai fini della imputazione dell'onere di ammortamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

93A5415

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1993

Autorizzazione alla Mediolanum assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 4122 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private.

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni previste che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5400

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° settembre 1993.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Azzurra» di Fondi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 28 aprile 1993 con la quale la società Falco S.r.l., con sede in Aversa (Caserta), viale Europa, 25, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua che sgorga dalla sorgente denominata «Azzurra», ubicata nell'omonima concessione mineraria nel territorio del comune di Fondi (Latina), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1856;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «può avere effetti diuretici» e «può favorire la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 1° settembre 1993

p. *Il Ministro:* SAVINO

93A5398

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1993 recante: modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1993, recante «Modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali»;

Ritenuto di dover modificare il predetto decreto al fine di disciplinare in modo più adeguato alcuni adempimenti previsti dal decreto stesso;

Decreta:

Fermi restando gli allegati da 1 a 3 del decreto 18 giugno 1993, citato in premessa, il testo del decreto è sostituito dal seguente:

«I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ai quali non si è reso applicabile, per la parte relativa, il disposto dell'art. 31, comma 1, di detto decreto, le imprese di assicurazione, ove non ne siano già in possesso, devono chiedere agli utenti interessati il numero di codice fiscale, al fine del completamento delle comunicazioni di cui al comma precedente, secondo quanto previsto nell'allegato 2 al presente decreto.

Gli enti previdenziali e assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 10, comma 1, lettere *l)* ed *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto.

La prima fornitura dei supporti magnetici contenenti i dati relativi all'anno 1992 deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1993. Le imprese di assicurazione tenute all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente terzo comma possono effettuare la prima fornitura entro il termine previsto per la fornitura dei supporti relativi all'anno successivo.

Le forniture successive devono essere eseguite entro il 31 luglio di ciascun anno relativamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori, ai premi e ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente.

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dell'azienda, impresa o ente erogatore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5471

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 settembre 1993.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 13/1993)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 che stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 1993, una riduzione del prezzo dei farmaci ivi elencati sub allegato *A*;

Visto il provvedimento CIP n. 12 del 30 giugno 1993 che sospende fino al 30 settembre 1993 la riduzione del prezzo dei farmaci di cui al richiamato allegato *A* al provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992;

Visto il decreto-legge n. 100 dell'8 aprile 1993, reiterato con decreto-legge n. 179 del 7 giugno 1993 e con decreto-legge n. 278 del 6 agosto 1993, che riduce il prezzo dei farmaci fino al 31 dicembre 1993;

Considerato che la riduzione dei prezzi prevista a decorrere dal 1° ottobre 1993 comporterebbe ulteriori aggravi al settore farmaceutico;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista a decorrere dal 1° ottobre 1993 è sospesa fino al 31 dicembre 1993.

Roma, 30 settembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta: SAVONA

93A5515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1993.

Approvazione dello statuto generale dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 soprasegnata;

Visti in particolare i pareri del consiglio di amministrazione, espressi nelle sedute del 21 maggio 1993 e del 20 settembre 1993 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nelle sedute del 25 maggio 1993 (di approvazione dello statuto) e del 16 settembre 1993 (di approvazione atti);

Visto il decreto 12 agosto 1993 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della più volte citata legge n. 168/1989 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto approvato il 25 maggio 1993 per vizi di legittimità e per vizi di merito;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 16 settembre 1993 ha accolto tutti i rilievi contenuti nel decreto ministeriale 12 agosto 1993 ed ha apportato allo statuto le modificazioni conseguenti;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto generale d'Ateneo in questione;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Bergamo» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bergamo, 21 settembre 1993

Il rettore: FERRI

TITOLO I
NORME GENERALI

Capo I
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.
Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università di Bergamo, istituzione pubblica dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica a livello universitario.

2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 2.
Attività didattiche e di ricerca

1. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Università di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR),

ed istituisce e organizza i servizi didattici integrativi, il tutorato e le attività culturali e di formazione destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità.

3. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività di ricerca scientifica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi.

4. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Università provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e di ricerca nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge, di statuto e di regolamenti.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce ogni occasione di confronto e di discussione aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale ed internazionale, proseguendo il particolare rapporto con gli enti locali già attuato dalla preesistente Università, e tenendo conto del ruolo internazionale già acquisito con il particolare sviluppo dei rapporti con università ed istituzioni straniere e internazionali.

Art. 3.
Diritto allo studio

1. L'Università degli studi di Bergamo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

3. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4.
Attività culturali e sportive

1. L'Università promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 5.
Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero.

3. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

4. L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento

professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

5. La collaborazione di cui ai commi precedenti verrà particolarmente promossa nei confronti del comune di Bergamo, della provincia di Bergamo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 7.

Statuto

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, né siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.

3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il consiglio di amministrazione. Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico integrato, le cui componenti elettive sono rinnovate ogni tre anni

4. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.

5. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche allo stesso entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.

Art. 8.

Regolamenti di Ateneo

1. I seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta di Ateneo:

1°) dal consiglio di amministrazione:

a) *regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,* che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attività negoziale, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;

b) *regolamento generale,* che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi centrali di Ateneo e dei servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti la cui elezione è disciplinata dal regolamento degli studenti;

c) *regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241* in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) *regolamenti da emettere negli altri casi espressamente previsti dalla legge;*

2°) dal senato accademico:

a) *regolamento didattico,* che disciplina l'ordinamento degli studi sia di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale, sia, indicando i criteri generali, dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità;

b) *regolamento degli studenti,* che fissa i criteri e le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio degli studenti, nonché quelli relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi dell'Università, nei quali sia prevista la loro presenza per legge o per statuto;

c) *regolamenti da emettere in tutte le altre ipotesi in cui non sia specificato l'organo competente.*

2. I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 9.

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e regolamenti interni

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo del regolamento generale di ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. Inoltre i predetti regolamenti disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sempre nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici univer-

sitari di ciascuna struttura, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento di tutti i docenti.

3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati con decreto del rettore, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

4. I regolamenti interni, attuativi ed integrativi dei regolamenti di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dagli organi competenti alla approvazione degli stessi regolamenti di Ateneo ai sensi del precedente art. 8. Sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 10

Norma di integrazione

1. Lo statuto ed i regolamenti ivi previsti sono immediatamente modificati ed integrati dalle norme derivanti da leggi che operino espresso riferimento alle università.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI

Art. 11.

Organi centrali dell'Università

1. Sono organi dell'Università il rettore, la giunta di Ateneo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti.

Art. 12.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e delle norme legislative applicabili a norma del precedente art. 7, comma secondo, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

c) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge;

e) stipulare le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

f) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

g) predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) provvedere, sentita la giunta di Ateneo, all'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;

i) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del consiglio di amministrazione, della giunta di Ateneo e del senato accademico anche integrato, salvo ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, secondo comma.

3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il prorettore vicario è membro di diritto del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo con voto deliberativo.

4. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo di prima fascia, altri due prorettori attribuendo loro incarichi specifici.

5. Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 2, lettere *f), i)* e *m)*, del presente articolo ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo.

6. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto dopo due mandati. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 40 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.

8. Il rettore è eletto nelle prime tre votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Il rettore è proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.

Art. 13.
La giunta di Ateneo

1. Il rettore presiede la giunta di Ateneo, da lui insediata entro 30 giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonché dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. La durata in carica della giunta corrisponde a quella di ciascun mandato del rettore.

2. Partecipano inoltre alla giunta, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, uno studente designato dal consiglio degli studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.

4. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo.

5. Nella proposta del bilancio preventivo va effettuata espressa e motivata indicazione in tutti i casi in cui la proposta stessa preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti.

6. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un suo delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 14.
Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2. Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 8 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni;

c) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

d) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale dell'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e dopo aver sentito il consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

e) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;

f) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

g) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti;

h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di immatricolazione e di iscrizione;

i) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione dei servizi indicati dal precedente art. 5, terzo e quarto comma, su proposta delle facoltà, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;

l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 5, terzo e quarto comma;

n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

p) esprimere parere sul bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo;

q) dare pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

r) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.

3. Il senato accademico può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*), *l*), *q*), *r*) del secondo comma del presente articolo e dall'art. 8.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

5. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 8.

6. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia un rappresentante dei ricercatori

e) sei rappresentanti delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. La metà dei predetti rappresentanti è eletta fra

i direttori di dipartimento. La votazione avverrà su due liste distinte: una comprendente l'elenco dei direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i quali saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori di ruolo e ricercatori su apposite liste di candidati con l'espressione di una unica preferenza per ognuna delle due liste.

f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facoltà partecipa, con voto consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, limitatamente agli argomenti di organizzazione didattica.

7. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del rettore.

9. Il senato accademico dura in carica tre anni.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 8 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 9 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni;

b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione predisposto dalla giunta di Ateneo;

c) approvare il conto consuntivo;

d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e definire i criteri e le modalità dei relativi inventari;

e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, le quali possono essere definite anche in misura unica conglobata;

f) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti;

g) approvare l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture tecniche ed amministrative centrali di Ateneo;

h) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, l'assegnazione di personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

i) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;

l) esprimere il parere al senato accademico sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

m) esprimere il parere al senato accademico, prima dell'inizio di ogni anno accademico e sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il programma annuale di attività dell'Ateneo per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

n) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse dei propri dipendenti docenti e non docenti;

o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)*, *n)*, *q)* del secondo comma del presente articolo.

4. Il consiglio può inoltre delegare ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici, in materie specificatamente indicate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 8.

6. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

d) due professori di ruolo di prima fascia;

e) due professori di ruolo di seconda fascia;

f) due rappresentanti dei ricercatori;

g) tre rappresentanti degli studenti;

h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

i) l'intendente di finanza anche in rappresentanza del Governo;

l) un rappresentante, rispettivamente, della regione Lombardia, della provincia, del comune e della camera di commercio di Bergamo;

m) possono altresì far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.

7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)* nonché di quella indicata alla precedente lettera *g)* e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento degli studenti.

8. I rappresentanti indicati alle precedenti lettere *l)* e *m)* non possono essere docenti universitari o dipendenti di Atenei e devono essere scelti tra persone che non abbiano con l'Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

9. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere da *d)* a *h)* possono essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.

Art. 16

Il consiglio degli studenti

1 Il consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo.

2. Esprime parere obbligatorio per le deliberazioni relative a:

a) piano di sviluppo dell'Università;

b) bilancio di Ateneo;

c) regolamento degli studenti;

d) determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

e) interventi di attuazione del diritto allo studio.

Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta, è facoltà degli organi richiedenti procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti, e può presentare proposte agli organi competenti.

4. Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

5. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore ed è composto dagli studenti eletti nei vari organi universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo. I criteri e le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli studenti.

6. L'Università garantisce al consiglio studentesco, per l'espletamento dei propri compiti, le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che potranno essere gestite come contabilità speciale del bilancio generale di Ateneo.

7. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.

TITOLO III

STRUTTURE E ATTIVITÀ

Capo I

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 17.

Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita deliberazione degli organi accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e le finalità previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al primo comma del presente articolo.

Capo II

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 18.

Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. Le strutture didattiche sono le facoltà, che a loro volta si articolano in corsi di studio, quali i corsi di laurea, di indirizzo o di diploma. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facoltà individuerà i dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio.

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle facoltà che deliberano, sentita la propria commissione didattica, anche in armonia alle esigenze della sperimentazione didattica.

4. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformità a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni del piano triennale di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

5. L'elenco delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole e dei dipartimenti è contenuto nell'allegata tabella *A* le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al precedente art. 7, terzo comma.

6. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

7. Le modalità per l'istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

8. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

2. Le facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà.

3. Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà.

4. Spetta in particolare alla facoltà:

a) provvedere all'assegnazione alle discipline dei posti di professore e di ricercatore di ruolo disponibili nell'organico, con delibere assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti e sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici;

c) programmare e destinare le risorse di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni che alla stessa sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.

5. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi di laurea o di indirizzo e i consigli degli altri corsi di studio, previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e nei quali essa si articola.

Art. 20.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.

2. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà;

b) presentare la relazione annuale in merito all'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dalla commissione didattica;

c) partecipare alle sedute del senato accademico;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, secondo comma.

3. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni, ed è coadiuvato da una giunta di facoltà, composta dal vicario, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore.

4. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dal consiglio di facoltà nella composizione di cui all'art. 21, quarto comma.

5. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di presidente di corso di studio e di direttore di struttura scientifica.

Art. 21.

Il consiglio di facoltà ed i consigli di corsi di studio

1. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà.

2. Esso è convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati della facoltà in numero pari a un quarto dei professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non confermati che costituisca la metà della rappresentanza di quelli confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori incaricati, supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà.

6. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

7. Ove la facoltà si articoli in più corsi di studio, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facoltà e possono avanzare proposte ed esprimono pareri nei confronti di detto consiglio. La composizione, le procedure di costituzione e le modalità di funzionamento dei consigli di corso di studio sono stabiliti dal regolamento del rispettivo corso.

8. Il consiglio di facoltà dura in carica tre anni.

Art. 22.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facoltà; riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.

Art. 23.

Il dipartimento

1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attività di ricerca dell'Università, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura altresì l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'Università, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

2. I dipartimenti collaborano con le facoltà ed i corsi di studio all'attività didattica relativa a settori di ricerca di proprio interesse. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

3. I dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza, pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso le facoltà e pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle stesse facoltà ed esercitano tutte le altre attribuzioni che ad essi sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.

4. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico ed amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti: le modalità per l'esercizio di tale opzione e l'eventuale afferenza dei professori incaricati, supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio sono previste dai regolamenti di ciascun dipartimento.

5. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

6. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo, ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.

7. Il direttore provvede in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva.

8. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento.

9. Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

10. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, assegna il segretario del dipartimento.

11. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento. È convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

12. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore di dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso direttore.

13. Il funzionamento e la composizione del consiglio e della giunta, compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in essi presenti e le relative procedure di elettorato, sono disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.

Capo III

STRUTTURE E ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 24.

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.

Art. 25.

Strutture tecniche e amministrative dell'Università

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate è consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Università, quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.

3. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 26.
Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università di Bergamo, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce un'articolazione del regolamento generale di Ateneo.

Art. 27.
Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità riconosce alle strutture organizzative centrali e periferiche autonomia che può essere piena o parziale.

2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è riconosciuta ai dipartimenti, ai centri dei servizi interdipartimentali di calcolo e linguistico e può essere accordata ad altre strutture che siano complesse per le loro peculiari caratteristiche e le rilevanti dimensioni.

3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, è riconosciuta per centri di servizi di dimensioni più limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali fra l'altro le presidenze delle facoltà.

Art. 28.
Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:

a) è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;

b) esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

d) compie gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, secondo comma.

Art. 29.
Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in uffici e questi possono essere articolati in sezioni.

2. A capo degli uffici di cui al precedente comma sono assegnati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario.

3. Ai dirigenti, compreso il direttore amministrativo, e ai titolari di funzioni equiparate è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilità finanziarie.

TITOLO IV
NORME COMUNI

Art. 30.
Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

3. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, compreso il senato accademico integrato previsto dal precedente art. 7, terzo comma, sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.

Art. 31.
Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni adottate con regolamento di Ateneo.

Art. 32.
Organi collegiali

1. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento degli organi collegiali.

2. Gli organi statutari e le singole componenti di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

3. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Per le adunanze del consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto, e quindi i membri astenuti debbono essere computati per la formazione della maggioranza richiesta.

5. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o designazione, senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.

Art. 33.

Disposizioni sulle deleghe

1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera, approvata con maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici, e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se più limitata, dell'organo destinatario della delega.

2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, prima che intervenga un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime modalità del conferimento.

Art. 34.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione dell'Università, deliberata dal consiglio di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari;

b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della libertà e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza gratuita del marchio è consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

5. Degli organismi pubblici o privati, cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto i mandati e gli organi in atto sono rinnovati e ricostituiti secondo le disposizioni in esso contenute. Per le componenti studentesche i rappresentanti eletti ed eleggibili in atto restano confermati fino al prossimo turno delle elezioni.

2. Le norme che limitano la rielezione o determinano la incompatibilità si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e quindi i mandati conferiti prima non sono presi in considerazione.

3. In via transitoria e in attesa che sia espletato il prossimo turno delle elezioni delle componenti studentesche secondo le disposizioni vigenti in materia:

a) il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà, nel senato accademico integrato e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo;

b) al senato accademico partecipano tre rappresentanti degli studenti designati dagli studenti eletti nel senato accademico integrato.

Art. 36.

Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, restano in vigore la legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale e le norme legislative che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, né siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

laurea in lingue e letterature straniere (europee)
diploma in operatori dei beni culturali.

Facoltà di economia:

laurea in economia e commercio;
diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese.

Facoltà di ingegneria:

laurea in ingegneria gestionale.

STRUTTURE DI RICERCA

Dipartimenti:

lingue e letterature neolatine;
linguistica e letterature comparate;
economia aziendale
matematica, statistica, informatica ed applicazioni;
scienze economiche;
scienze giuridiche.

93A5381

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 8 settembre 1993.

Modificazione all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine al cambio di denominazione del Centro di studio per il miglioramento genetico della vite, Torino, in «Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite». (Provvedimento n. 12534).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del Presidente del consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12361 in data 20 febbraio 1933;

Viste le delibere del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa rispettivamente in data 3 ottobre 1991 ed in data 16 ottobre 1991 inerenti il cambio di denominazione del Centro di studio per il miglioramento genetico della vite, Torino, in: «Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite»;

Viste le lettere rispettivamente prot. n. 186543 in data 9 febbraio 1993 e prot. n. SVE/168/B.9/105 in data 11 giugno 1993 con le quali il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si sono espressi positivamente, per quanto di competenza, circa la modifica regolamentare di cui sopra;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n 168;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12361 in data 20 febbraio 1993 è modificato nel senso che il Centro di studio per il miglioramento genetico della vite, Torino, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del Centro nazionale ricerche comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 8 settembre 1993

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Allegato 3:

Istituto per la matematica applicata, Genova,

Istituto di analisi numerica, Pavia,

Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma,

Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze,

Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli,

Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino),

Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari,

Istituto di matematica computazionale, Pisa

Allegato 4

Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Allegato 3

Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna,

Istituto di radioastronomia, Bologna,

Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici, della bassa e alta atmosfera, Bologna;

Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze,

Istituto di elettronica quantistica, Firenze,

Istituto di cibernetica e biofisica, Genova,

Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano,

Istituto di fisica del plasma, Milano,

Istituto di cibernetica, Napoli,

Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma,

Istituto di elaborazione della informazione, Pisa

Istituto di biofisica, Pisa,

Istituto di acustica «O M Corbino», Roma,

Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa,

Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma,

Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma),

Istituto di elettronica dello stato solido, Roma;

Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma);

Istituto di cosmo-geofisica, Torino,

Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia;

Istituto sperimentale talassografico, Trieste;

Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina,

Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo,

Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo;

Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma);

Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari;

Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena;

Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania;

Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera;

Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce;

Allegato 4:

Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano;

Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze;

Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento;

Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova.

03 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Allegato 3:

Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna;

Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna

Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna);

Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna;

Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze;

Istituto di chimica delle macromolecole, Milano;

Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli;

Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi);

Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli;

Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova;

Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova;

Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa;

Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti);

Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti);

Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti);

Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti);

Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti);

Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari;

Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania;

Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Catania (*).

Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina;

Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova;

Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa;

Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo;

Istituto per i materiali speciali, Potenza;

Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza;

Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli.

Allegato 4:

Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano;

Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano;

Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano;

Centro di studio sui processi elettrodici, Milano;

Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano;

Centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova;

Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova;

Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova;

Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova;

Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova;

Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova;

Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova;

Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna;

Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara;

Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze;

Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa;

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Catania a Valverde (Catania)

Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma,

Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma,

Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma,

Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma,

Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma;

Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma;

Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma,

Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari;

Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa;

Centro di studio sui biopolimeri, Padova,

Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia,

Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia;

Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari,

Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari,

Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Allegato 3

Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano,

Istituto di fisiologia clinica, Pisa,

Istituto di neurofisiologia, Pisa:

Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa,

Istituto di biologia cellulare, Roma,

Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma,

Istituto di psicologia, Roma,

Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari),

Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo,

Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti,

Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila,

Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza,

Istituto di medicina sperimentale, Roma,

Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo,

Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano,

Istituto di neurobiologia, Roma:

Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo,

Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania,

Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro,

Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo;

Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari;

Allegato 4

Centro di studio per la immunogenetica e l'istocompatibilità, Torino,

Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano,

Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano;

Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano;

Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano;

Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano;

Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova;

Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova;

Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova,

Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova;

Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze,

Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma;

Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma;

Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma,

Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma;

Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli;

Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani),

Centro di studio per l'istochimica, Pavia,

Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria,

Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena,

Centro per la neurofarmacologia, Cagliari;

Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli,

Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Allegato 3

Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa;

Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa;

Istituto per il trattamento dei minerali, Roma;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino,

Istituto di geologia marina, Bologna;

Istituto internazionale di vulcanologia, Catania;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza);

Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova;

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia;

Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo;

Istituto per lo studio e le applicazioni delle argille, Potenza (non attivato, in corso di soppressione);

Istituto di ricerca «Geomare sud», Napoli;

Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari;

Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo;

Allegato 4:

Centro di studio per i problemi minerari, Torino;

Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino;

Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano;

Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia;

Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova;

Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze;

Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze;

Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa;

Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma;

Centro di studio per la geologia tecnica, Roma;

Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma;

Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari;

Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari.

06 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Allegato 3:

Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari;

Istituto del germoplasma, Bari;

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli) (*);

Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli);

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Ponticelli (Napoli) a Ercolano (Napoli).

Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano;

Istituto per la chimica del terreno, Pisa;

Istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti);

Istituto di fitovirologia applicata, Torino;

Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari;

Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze;

Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari;

Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza);

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze (*);

Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze;

Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni);

Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano;

Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia;

Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia;

Istituto sull'orticoltura industriale, Bari.

Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce;

Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi, Sassari;

Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo

Allegato 4:

Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari;

Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino;

Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino;

Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino;

Centro di studio sui problemi fitopatologici della barbabietola da zucchero, Padova (cessata attività, in corso di soppressione);

Centro di studio dei diserbanti, Padova;

Centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna;

Centro di studio per gli antiparassitari, Bologna;

Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna;

Centro di studio per la tecnica frutticola, Bologna;

Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze;

Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze;

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Firenze a Scandicci (Firenze).

Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze,

Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze,

Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa;

Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia;

Centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania;

Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo,

Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano;

Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari;

Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli);

Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari,

Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano;

Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli.

07 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Allegato 3

Istituto per i circuiti elettronici, Genova;

Istituto per l'automazione navale, Genova;

Istituto motori, Napoli;

Istituto per la tecnica del freddo, Padova;

Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova;

Istituto C N U C E, Pisa,

Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma;

Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli,

Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari;

Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo;

Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Ferrara;

Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli,

Istituto gas ionizzati, Padova,

Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli.

Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza.

Allegato 4:

Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano;

Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna;

Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze;

Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa;

Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma;

Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino;

Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino;

Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino;

Centro di studio per la televisione, Torino;

Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano;

Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano;

Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano;

Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo;

Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo.

08 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Allegato 3

Istituto di linguistica computazionale, Pisa;

Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma;

Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti);

Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari;

Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma;

Allegato 4

Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano,

Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova;

Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova;

Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova;

Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova;

Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma;

Centro di studio del pensiero antico, Roma;

Centro di studio sull'archeologia greca, Catania;

Centro di studi vichiani, Napoli;

Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze;

Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano).

09 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Allegato 3

Istituto per la documentazione giuridica, Firenze;

Istituto di studi sulle regioni, Roma;

Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli,

Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna;

Allegato 4

Centro di studio e di ricerca sulla comunità internazionale e le sue istituzioni, Roma;

Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Allegato 3

Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino;

Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli;

Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli;

Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma;

Istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi, Penta di Fisciano (Salerno);

Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano;

Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli;

Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli.

11 - COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE E L'INNOVAZIONE

Allegato 3

Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano);

Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma;

Istituto di tecnologie biomediche, Roma;

Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino;

Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino;

Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna);

Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova;

Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano;

Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano);

Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino);

Istituto per le tecnologie didattiche, Genova;

Istituto per la ricerca sul legno, Firenze;

Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento);

Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano);

Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli);

Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo;

Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano.

Allegato 4

Centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri, S. Giuliano Milanese (Milano) (cessata attività, in corso di soppressione)

12 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

13 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE E LE TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT

Allegato 3

Istituto di biologia del mare, Venezia;

Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza;

Istituto sperimentale talassografico, Messina;

Istituto sperimentale talassografico, Taranto;

Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano);

Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona;

Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia);

Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani);

Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti);

Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza;

Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce;

Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari.

14 - COMITATO NAZIONALE PER LE BIOTECNOLOGIE E LA BIOLOGIA MOLECOLARE

Allegato 3.

Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli;

Istituto di chimica degli ormoni, Milano;

Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia;

Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari);

Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino.

Allegato 4

Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma;

Centro di studio di biocristallografia, Napoli.

15 - COMITATO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI BENI CULTURALI

Allegato 3.

Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti);

Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza;

Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

93A5402

CIRCOLARI

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 settembre 1993, n. **D/133.**

Disposizioni integrative della normativa comunitaria concernenti il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Alle prefetture

Alla confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

Alla gestione della produzione agricola

Alla gestione dell'economia montana e foreste

All'Associazione nazionale disidradatori foraggi verdi

All'Associazione nazionale sfarinatori fieni

1. *Ritiro delle terre basato sul regime non a «rotazione».*

In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento CEE n. 1765/92, il Consiglio dei Ministri agricoltura delle Comunità europee ha dettato disposizioni per quanto concerne il ritiro delle terre dalla produzione non basato sull'obbligo della «rotazione».

Tali disposizioni hanno trovato collocazione giuridica nel regolamento CEE del Consiglio n. 1541/93 del 14 giugno 1993, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 151 del 25 giugno 1993.

In via di massima, i produttori, che operano nell'ambito del regime generale e che si avvalgono della facoltà di assolvere all'obbligo derivante dall'art. 7 del regolamento CEE n. 1765/92, attraverso il regime non fondato sulla «rotazione», sono tenuti a mettere a riposo una superficie aggiuntiva pari a cinque punti percentuali.

Pertanto, tenuto conto che per la prossima campagna di semina (1993/94) la percentuale «ordinaria» di messa a riposo (15%) è rimasta immutata, i produttori interessati al regime basato sulla non «rotazione» hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% dell'area aziendale dichiarata ai fini della compensazione.

È appena il caso di precisare che anche la superficie aggiuntiva da mettere a riposo è ammissibile alla specifica compensazione applicabile dalla prossima campagna di commercializzazione (1994/95).

La disposizione di cui al paragrafo 2, secondo trattino, del predetto regolamento CEE n. 1541/93, che limita a tre punti percentuali l'obbligo del riposo aggiuntivo delle terre, riguarda il Regno Unito, ove, nel corso del primo anno di applicazione del regime, la superficie ritirata dalla produzione risulta superiore del 13% a quella di base fissata dal regolamento CEE n. 845/93.

La disposizione, invece, di cui al primo trattino del medesimo praragrafo 2, trova applicazione, per il momento, in quei Paesi, diversi dall'Italia, che hanno già, ai sensi della direttiva n. 91/676 del Consiglio del 12 dicembre 1991, presentato programmi concernenti la riduzione dell'impiego di fertilizzanti allo scopo di limitare l'inquinamento delle acque.

La predetta direttiva deve essere, comunque, recepita non oltre il 1995 da tutti gli Stati membri.

Pertanto, non appena la competente autorità italiana, avrà provveduto all'adempimento in causa, specifiche disposizioni in materia saranno adottate.

La Commissione CEE, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 1 del citato regolamento CEE n.1541/93, ha recentemente adottato, secondo la procedura del Comitato di gestione, il regolamento CEE n. 2594/93 del 22 settembre 1993, concernente le modalità e le condizioni di accesso al regime in causa, che ha modificato ed adeguato conseguentemente le disposizioni applicative dettate con il regolamento CEE n. 2293/92.

Rispetto alla precedente disciplina, oggetto di commento e di precisazioni da parte di questo Ministero con le circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992 e n. D/349 dell'11 marzo 1993, sono da evidenziare le seguenti disposizioni:

— Le superfici ricadenti nell'ambito del regolamento CEE n. 2328/91, di cui è detto al titolo IX della circolare n. D/1663 del 29 ottobre 1992, nonché quelle poste a riposo per la prima volta nell'ambito del regime istituito dal regolamento CEE n. 1765/92, sono assimilate a quelle effettivamente coltivate. Ciò significa che, ai fini del rispetto delle disposizioni relative alla messa a riposo non a «rotazione», il produttore interessato può utilizzare gli appezzamenti già oggetto di ritiro dalla produzione sia in base al regime di carattere strutturale (regolamento CEE n. 2328/91) che di quello istituito con la riforma della politica agricola comune (regolamento CEE n. 1765/92). Resta, comunque, confermata la precedente disposizione, in base alla quale il proposito di utilizzare le superfici di cui al regolamento CEE n. 2328/91 deve, per la quota interessata, essere espressamente segnalato all'A.I.M.A. e alla scrivente, nel periodo che va dal 1° settembre al 15 dicembre di ogni anno, con apposita domanda redatta sulla base del modello *A* allegato alla presente circolare.

— Il ricorso al riposo delle terre non fondato sulla «rotazione», comporta per il produttore l'impegno a ritirare dalla produzione, senza interruzione, le stesse superfici per un periodo di almeno sessanta mesi.

— In questo ambito non possono essere prese in considerazione le superfici ritirate dalla produzione in relazione ai regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92 concernenti rispettivamente i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ed il regime comunitario di aiuti in materia di interventi forestali nel settore agricolo.

— Il produttore che opta per il regime di cui trattasi è tenuto ad adeguare la superficie che ha costituito oggetto dell'obbligo del ritiro nel caso di:

a) modifica della percentuale del ritiro non fondato sulla «rotazione»;

b) modifica della superficie aziendale per la quale viene richiesta la corresponsione della compensazione.

— Il produttore ha facoltà di recedere dalla scelta effettuata in questo contesto, senza alcuna penalità, solo nei seguenti casi:

1) destinazione delle superfici in causa ad uno dei regimi previsti dai regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92 sopra richiamati. A tal fine l'interessato, entro il 15 dicembre di ogni anno, deve dare comunicazione della propria decisione all'A.I.M.A. che ne informa la gestione della produzione agricola, la gestione dell'economia montana e forestale e la scrivente, utilizzando l'apposito modello *B* allegato alla presente circolare;

2) in presenza di causa di forza maggiore e cioè di eventi imprevisti ed imprevedibili, comunque, indipendenti dalla volontà del produttore. A tal riguardo, si richiamano, in quanto applicabili alla fattispecie in esame, le disposizioni di cui al titolo XI della circolare ministeriale n. D/349 dell'11 marzo 1993;

3) è data, altresì, facoltà al produttore di recedere dall'obbligo assunto, ugualmente senza penalità, indipendentemente dalle circostanze di ordine oggettivo di cui ai punti sopra riportati 1) e 2). Tale facoltà è limitata solamente al primo anno di applicazione del regime e deve essere esercitata non oltre il 14 gennaio 1995 per il tramite di apposita segnalazione all'A.I.M.A. secondo il modello di cui all'allegato *B* della presente circolare.

Nel caso in cui il produttore, al di là delle fattispecie sopra descritte, decida di recedere, prima della scadenza dei sessanta mesi, dall'obbligo assunto, è tenuto a versare all'A.I.M.A. un importo pari al 5% della compensazione ricevuta per il ritiro delle terre effettuato l'anno precedente moltiplicato per il restante numero di anni per il quale è stato assunto l'impegno in causa (modello *B*). L'importo di cui sopra sarà definito dall'A.I.M.A. all'atto della liquidazione della compensazione spettante al produttore interessato.

2. *Ritiro delle terre basato sul regime a «rotazione».*

Ferme restando tutte le altre disposizioni, comunitarie e nazionali, emanate al riguardo, si precisa che la nuova normativa adottata a livello comunitario ha stabilito che le superfici ritirate dalla produzione devono restare tali per un periodo che comincia al più tardi il 15 di gennaio e termina non prima del 31 agosto di ogni anno.

È tuttavia consentito ai produttori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo.

Ai fini dei prescritti controlli, intesi a verificare il rispetto della data di inizio delle operazioni colturali in questione, il produttore interessato deve farne specifica menzione nel nuovo modello di domanda di aiuto al reddito, che sarà successivamente predisposto, barrando la casella che all'uopo sarà prevista.

L'A.I.M.A., sulla base di dette domande e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle domande di compensazione presentate, effettuerà tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti, specificatamente indicati in domanda, destinati a soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse riguardino colture la cui produzione è ottenibile solo nell'anno seguente.

All'uopo la predetta Azienda utilizzerà tutti gli strumenti di rilevamento disponibili ed efficaci e provvederà, altresì, ad effettuare sopralluoghi aziendali a campione secondo le modalità di cui al regolamento n. 3887/92.

Nelle zone in cui è pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed è quindi presente il rischio del pascolo casuale a partire dal 15 luglio, gli agricoltori titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, nell'apposito spazio riservato alla specifica fattispecie, le particelle di terreno, ritirate dalla produzione, che potrebbero essere interessate al transito degli animali.

L'A.I.M.A., sulla base delle indicazioni fornite dai produttori interessati, potrà, ai fini di controlli mirati, richiedere alle competenti autorità locali certificazione o documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dai produttori in causa.

Qualora l'A.I.M.A., entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del «pascolo casuale» si intende riconosciuta.

Gli eventuali lavori di drenaggio o di bonifica dei terreni devono essere opportunamente segnalati dal produtture il quale, a tal fine, deve indicare il numero di riferimento della domanda presentata nell'ambito del regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92, e il numero della/e particella/e interessata/e oggetto della stessa domanda.

I lavori di cui sopra si intendono autorizzati ove l'A.I.M.A., entro sette giorni dalla ricezione della domanda in causa, non opponga motivato diniego.

L'A.I.M.A., sulla base di dette istanze e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle domande di compensazione presentate, effettuerà tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che i lavori di drenaggio e/o di bonifica dei terreni siano stati eseguiti sugli appezzamenti specificatamente indicati in domanda e destinati a soddisfare l'obbligo del riposo.

All'uopo saranno utilizzati tutti gli strumenti di rilevamento disponibili ed efficaci e saranno, altresì, effettuati sopralluoghi aziendali a campione secondo le modalità di cui al regolamento n. 3887/92.

3. *Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente.*

A) Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, primo ed ultimo capoverso del regolamento CEE n. 1765/92 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1541/93, devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quale la fresatura, l'erpicatura o altre operazioni equivalenti.

È ammessa la copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92.

Le superfici oggetto di copertura vegetale devono essere arate entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili.

Nel caso in cui, dopo l'aratura (15 maggio) si ricostituisca una vegetazione spontanea, la relativa copertura vegetale non deve dar luogo al conseguimento di qualsiasi produzione (in grani e/o foraggi) prima del 31 agosto, né formare oggetto, fino al 15 gennaio dell'anno successivo, di commercializzazione.

Nel caso di riposo delle terre basato sulla non «rotazione», è ovvio che le date di cui sopra devono intendersi riferite all'intero ciclo di non coltivazione fissato dalla normativa comunitaria in sessanta mesi.

Anche in questo ambito, non è data al produttore interessato la possibilità di ottenere dalla copertura vegetale produzioni che possono, prima della scadenza dell'ultimo anno dell'obbligo della messa a riposo, essere utilizzate per la coltivazione prima del 31 agosto, né dar luogo fino al 15 giugno successivo, a produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.

B) DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO *A).*

I produttori, per motivi di ordine fito-sanitario, possono destinare i terreni ritirati dalla produzione alla coltivazione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalità.

Per ragioni di tutela della fauna ornitologica, i produttori interessati possono costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio di ogni anno.

Successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 agosto, il terreno in causa deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche (fresatura, erpicatura o altre operazioni equivalenti) di cui al precedente punto *A).*

Il produttore deve mantenere i terreni messi a riposo (siano essi basati sul regime della «rotazione» e non) nelle migliori condizioni, nel senso che deve adottare, a prescindere dalle disposizioni previste nella presente circolare, tutte quelle tecniche agronomiche che consentono di conservare l'ordinario stato del terreno in questione.

In ogni caso, il produttore interessato è tenuto, ai fini dei controlli relativi, a segnalare la specifica destinazione dei terreni in questione al momento della presentazione della domanda di compensazione che dovrà essere depositata, a partire dalla prossima campagna, non oltre il 31 marzo di ogni anno in conformità a quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3508/92.

Nel nuovo modulo di domanda, che sarà successivamente predisposto e notificato, il produttore dovrà barrare l'apposita casella riservata alle destinazioni dei terreni, agli scopi di cui sopra.

Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle pratiche agronomiche di cui ai punti *A)* e *B)*, si applicano le penalità previste al titolo II, lettera *C)* della circolare ministeriale n. D/349/93.

Le disposizioni di cui al titolo VII della predetta circolare sono integralmente sostituite da quelle oggetto del presente titolo.

4. *Utilizzazione delle terre poste a riposo per la produzione di materie prime pluriennali utilizzabili per la fabbricazione nella Comunità di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale.*

Con il regolamento CEE n. 2595/93 del 22 settembre 1993, la Commissione CEE, nell'ambito del regime fondato sulla non «rotazione», ha adottato le disposizioni che regolano l'utilizzazione dei terreni in questione per le materie prime pluriennali destinate esclusivamente a fini diversi da quelli dell'alimentazione umana e/o animale.

L'agricoltore, interessato a tal fine, deve, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, da depositare, come più sopra detto, entro il 31 di marzo, impegnarsi per iscritto a destinare i prodotti ottenuti dalla coltivazione di specie di cui all'allegato *C*, ad esclusiva utilizzazione per fini non alimentari (vedi allegato *D)*.

Inoltre, il richiedente deve riempire l'apposita sezione, che sarà istituita nell'ambito del formulario delle domande di compensazione e nella quale saranno contenute richieste di informazioni riguardanti, in particolare, l'identificazione della particella ritirata dalla produzione nell'ambito del regime fondato sulla «non-rotazione», le specie pluriennali coltivate, nonché la durata del ciclo biologico e produttivo delle specie stesse e la periodicità prevedibile del relativo raccolto.

È bene, altresì, rilevare che i prodotti derivati dalle materie prime coltivate non possono beneficiare di misure finanziate dal FEOGA - Sezione garanzia, né di aiuti comunitari previsti dai precitati regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92.

Come precisato nella circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, i contratti stipulati al più tardi il 15 maggio 1993, concernenti la coltivazione di materie prime pluriennali su terreni posti a riposo, sono validi nel quadro del presente regime.

In caso di inosservanza delle disposizioni contemplate nella presente circolare o di irregolarità rilevate nel corso dei controlli a livello amministrativo e/o in azienda sono applicabili le sanzioni di cui al regolamento n. 3887/92.

5. *Estensione al lino non tessile del regime dei pagamenti compensativi di cui al regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio.*

In applicazione delle decisioni assunte in sede di approvazione del pacchetto prezzi validi per la campagna di commercializzazione 1993/94, il Consiglio, con regolamento CEE n. 1552/93 del 14 giugno 1993, ha esteso al settore del lino non tessile il regime di compensazione previsto nell'ambito della riforma della P.A.C. dal regolamento CEE n. 1765/92 per taluni seminativi.

Le varietà di lino non tessile ammissibili alla compensazione sono definite all'art. 6-*bis*, par. 4, e all'art. 17-*bis*, par. 5, del regolamento CEE n. 1765/92.

Con successivo regolamento CEE n. 1860/93 del 12 luglio 1993 la Commissione ha fissato le misure transitorie, per la sola campagna di commercializzazione 1993/94, applicative del richiamato regolamento del Consiglio.

Tali misure transitorie prevedono in particolare:

— la corresponsione di una compensazione per ettaro coltivato a lino non tessile pari all'importo unitario di 85 ECU moltiplicato per la resa cerealicola regionale fissata dal piano di regionalizzazione, sancendo che per le regioni nelle quali detto piano dovesse prevedere una resa distinta fra il mais e gli altri cereali sarà presa in considerazione soltanto la resa media degli altri cereali;

— qualora le superfici ammissibili di uno stesso produttore siano situate in più regioni di produzione l'importo della compensazione verrà stabilito in base alla ubicazione di ciascuna superficie oggetto di domanda;

— qualora la superficie comunitaria investita a lino non tessile nel 1993 e oggetto di domanda di compensazione dovesse superare i 266.000 ettari, la compensazione dovrà essere ridotta dalla Commissione, non oltre il 15 ottobre 1993, dell'1% per ogni punto percentuale di supero della predetta superficie;

— il pagamento compensativo per il lino non tessile non è assoggettato al sistema delle superfici di base né all'obbligo della messa a riposo previsti dalla riforma;

— il pagamento della compensazione viene effettuato dall'A.I.M.A. entro gli stessi termini previsti per i cereali, le colture proteiche e le superfici messe a riposo (16 ottobre - 31 dicembre successivi al raccolto);

— la non applicabilità dell'art. 2, paragrafi 5 e 7, dell'art. 8 e dell'art. 10 paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1765/92 nonché delle disposizioni relative al sistema integrato e di controllo istituito dal regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio.

Per poter beneficiare della compensazione i produttori di lino non tessile dovranno:

— avere presentato la dichiarazione di semina conformemente a quanto previsto nel precedente regime dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1799/76 del 22 luglio 1976 della Commissione; tale dichiarazione è considerata, a tutti gli effetti, come domanda di aiuto;

— avere seminato l'intera superficie in conformità alle norme localmente riconosciute, garantendo alla coltura condizioni normali di crescita almeno fino all'inizio della fioritura o, comunque, fino alla data del 31 luglio 1993, salvo che non sia già intervenuta la raccolta del prodotto nel frattempo giunto a maturazione.

Le superfici seminate a lino non tessile su superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 334/93 della Commissione non hanno diritto al pagamento compensativo.

Rimangono in vigore e pertanto sono applicabili alle superfici seminate nel 1993 le disposizioni recate dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1860/93, mentre sono sostituite le disposizioni di cui al regolamento CEE n. 569/76 del Consiglio.

L'A.I.M.A. avrà cura di verificare, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto ed al pagamento della relativa compensazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità in conformità di quanto previsto dalla specifica normativa sopra richiamata ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento CEE n. 1860/93, facendo ricorso alle stesse misure di controllo previste dal precedente regime istituito dal regolamento CEE n. 1799/76, e successive integrazioni e modificazioni, nonché adottando le eventuali ulteriori misure necessarie ai fini di una corretta applicazione del regime in questione (art. 9).

La stessa Azienda di Stato provvederà, altresì, ad assicurare con la massima tempestività e puntualità la trasmissione alla Comissione CEE ed alla scrivente amministrazione di tutte le informazioni previste dal regolamento CEE n. 1860/93 ed in particolare dagli articoli 8 e 9.

6. *Aiuti ai foraggi essiccati.*

Come è noto, in base ai regolamenti CEE n. 1117/78 e n. 1417/78 del Consiglio ed al regolamento CEE n. 1528/78 della Commissione CEE, è stata prevista l'erogazione di un aiuto alla produzione di foraggi essiccati, il cui importo viene periodicamente determinato dall'Esecutivo comunitario a favore del trasformatore (sia essa impresa agricola o di trasformazione) di prodotti di cui all'allegato *E*.

Le modalità e le condizioni di erogazione di detto aiuto, contenuto nel precitato regolamento n. 1528/78, sono state oggetto di specifiche disposizioni applicative, sul piano nazionale, con il decreto ministeriale del 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 luglio 1982.

Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione di cui l'agricoltore dovrebbe tener conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione (elencati nel precitato allegato *E*), sono stati, a seguito della riforma della politica agricola comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento n. 1765/92.

In base all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione può essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione.

Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non può beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento n. 1117/78 e della compensazione di cui al precitato regolamento CEE n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie.

Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1417/78, modificato dal regolamento CEE n. 1173/87 del 28 aprile 1987, non può validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico aiuto per tonnellata di materia prima trasformata.

Pertanto, al produttore è data una sola opzione: o dichiarare la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, o cedere il prodotto, senza alcuno incentivo, al trasformatore che, come sopra detto, è il titolare dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati.

È appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel caso di cessione all'industria di trasformazione, devono aver cura, nel loro interesse, di prefissare, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunità ai trasformatori.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei relativi controlli, l'A.I.M.A. avrà cura di istituire apposito schedario delle imprese agricole che, coltivando uno o più prodotti di cui all'allegato *E* della presente circolare, hanno presentato domanda di compensazione nell'ambito del regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92.

Altrettanto dovrà esser fatto per quanto concerne le domande di aiuto presentate dai trasformatori nell'ambito del regolamento CEE n. 1117/78.

Ciò in relazione alla necessità di organizzare un sistema di controllo incrociato delle domande pervenute nell'ambito dei due regimi sopra richiamati.

È bene precisare che:

— nel caso di un'impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento CEE n. 2066/92, nonché dell'aiuto specifico alla produzione di foraggi essiccati, si applica la disposizione secondo la quale nessun aiuto è concesso;

— nel caso in cui il produttore non trasformatore chiede la compensazione prevista dal regolamento CEE n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento CEE n. 2066/92, relativamente a quelle su cui è stato ottenuto e ceduto il prodotto al trasformatore, in base ad un contratto previsto dall'art. 7 del regolamento CEE n. 1417/78 modificato dal regolamento CEE n. 1173/87 del 28 aprile 1987, e quest'ultimo presenta domanda di aiuto per i foraggi essiccati, si procede alla corresponsione del solo aiuto a favore dell'impresa di trasformazione.

Per consentire la migliore e tempestiva organizzazione del servizio di controllo, il trasformatore, sia esso impresa agricola o di trasformazione, è tenuto a presentare all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - entro il 30 settembre di ogni anno (per la campagna in corso va presentato entro il 15 ottobre 1993), il piano di utilizzo delle superfici investite a produzioni di foraggere per la trasformazione, secondo lo schema riportato all'allegato *F* della presente circolare.

Nel caso di contratto stipulato dopo tale data, il trasformatore è tenuto ad inviare tempestivamente (entro dieci giorni dalla stipula) il suddetto piano di utilizzo delle superfici foraggere (allegato *F)* all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, al fine di consentire una verifica incrociata con i dati delle dichiarazioni rese dai produttori ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alcun aiuto in favore del trasformatore relativamente al prodotto ottenuto sulla superficie risultante dal contratto, in ordine alla quale sia stata percepita dall'agricoltore la compensazione prevista dal regolamento CEE n. 1765/92.

Per quanto concerne i prodotti, di cui alla lettera *C* dell'allegato *E*, destinati alla trasformazione in fieni macinati, l'impresa di trasformazione, nel caso abbia stipulato il contratto per quantità, deve inviarne copia dello stesso anche all'A.I.M.A. contestualmente alla presentazione del richiamato contratto all'organo regionale di controllo.

Nel caso, invece, che il trasformatore di fieni (fieni macinati) stipuli un contratto per superifici, lo stesso è tenuto a presentare, secondo le modalità ed i termini previsti per i disidratati, il piano di utilizzo delle superfici foraggere, secondo lo schema riportato all'allegato *F* della presente circolare.

Salvo quanto sopra precisato, restano applicabili le disposizioni nazionali concernenti termini, condizioni e modalità da rispettare ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto comunitario della produzione dei foraggi essiccati (decreto ministeriale del 22 giugno 1982).

Ciò premesso, si precisa che la Commissione CEE ha recentemente dichiarato, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1993/94 ed a titolo derogatorio, la compatibilità in taluni casi tra la compensazione prevista nel regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e l'aiuto ai foraggi essiccati riferito al prodotto conseguito sulla medesima superficie ed erogato nell'ambito del regolamento CEE n. 1117/78.

In questa ultima ipotesi, la compatibilità è riconosciuta nelle sottoelencate fattispecie:

1) la materia prima sia stata ottenuta da una coltura consociata con un cereale autunno-vernino;

2) la materia prima sia stata ottenuta da una coltura intercalare estiva effettuata su una superficie ritenuta ammissibile alla compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92.

In ambedue i casi si deve trattare di materia raccolta anteriormente al 15 dicembre 1993.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia.

Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: DIANA

MODELLO A

Domanda di recesso dell'impegno di ritiro delle superfici dalla produzione (art. n. 2 del Reg. CEE 2328/91)

Campagna di Semina 1993/94

QUADRO A — AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B — SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE PER LE QUALI SI CHIEDE IL RECESSO

CODICE ISTAT 1		COMUNE 2	SEZ.	DATI CATASTALI 3			SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA 4		SUPERFICIE INTERESSATA 5		COD. QUALITA' 6
Prov.	Comune			FOGLIO	PARTICELLA	SUB	Ettari	Are	Ettari	Are	

QUADRO B – SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE PER LE QUALI SI CHIEDE IL RECESSO

CODICE ISTAT 1		COMUNE 2	DATI CATASTALI 3				SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA 4		SUPERFICIE INTERESSATA 5		COD QUALITA' 6
Prov	Comune		SEZ	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	Ettari	Are	Ettari	Are	

Il sottoscritto ____

chiede di recedere dall'impegno assunto per il ritiro dei seminativi dalla produzionedi cui al Reg. 2328/91 per le particelle indicate.

A tale fine dichiara che la propria azienda e' soggetta all'obbligo di ritiro dei seminativi di cui all'art. 7 del Reg. CEE 1765/92

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA, O NEI CAI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Fatto a ____________________

il __ __ 1993
giorno mese

____
(Firma del richiedente o del rappresentante legale)

MODELLO B

Domanda di recesso dell'impegno di ritiro delle superfici dalla produzione (art. n. 7 del Reg. CEE 1765/92)

Campagna di Semina 1993/94

QUADRO A – AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE — TELEFONO — 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO — NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) — TELEFONO — 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO — NUMERO

COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) — CODICE FISCALE — 4

COGNOME — NOME

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — PREFISSO — NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P

FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA DI RECESSO — 5

1 DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE AL REGIME DI CUI AL REG. CEE N 2078/92.

2 DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE AL REGIME DI CUI AL REG. CEE N 2080/92.

3 RECESSO, SENZA PENALITA', DALL'IMPEGNO ASSUNTO IN MATERIA DI RITIRO DEI SEMINATIVI NELL'AMBITO DEL REGIME "NON ROTAZIONALE", DA ATTUARSI ENTRO IL 14.1.995.

4 RECESSO, PRIMA DELLA SCADENZA DEI 60 MESI, DALL'OBBLIGO ASSUNTO IN ORDINE AL RITIRO DEI SEMINATIVI ATTUATO NELL'AMBITO DEL REGIME "NON ROTAZIONALE".

ALLEGATO *C*

MATERIE PRIME PLURIENNALI CHE POSSONO ESSERE COLTIVATE SU SEMINATIVI MESSI A RIPOSO SENZA ROTAZIONE, SEMPRECHÈ SIANO DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO *D* O VENGANO UTILIZZATE DIRETTAMENTE DAL RICHIEDENTE.

CODICE NC	DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE MERCI
Ex 0602 99 41	Alberi da bosco a rotazione breve (10 anni al massimo).
Ex 0602 99 49	Alberi, arbusti e arboscelli producenti materie vegetali che rientrano nella voce NC 1211 e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata, escluse tutte quelle utilizzabili per l'alimentazione umana e/o animale.
Ex 0602 99 51	Piante vivaci da pien'aria (ad es. Miscanthus Sinensis) diverse da quelle utilizzabili per l'alimentazione umana e/o animale, in particolare quelle producenti materie vegetali che rientrano nella voce NC 1211 (esclusi la lavanda, il lavandino e la salvia) e nel capitolo 14 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO *D*

PRODOTTI CONSIDERATI COME DESTINAZIONI AUTORIZZATE (ESCLUSO IL CONSUMO UMANO E/O ANIMALE) QUANDO SIANO OTTENUTI DALLE MATERIE PRIME DI CUI ALL'ALLEGATO *C*

Tutti i prodotti della nomenclatura combinata:

A) ad eccezione di tutti i prodotti compresi ai capitoli da 1 e 24 della nomenclatura combinata, tranne:

tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata, destinati a scopi diversi dal consumo umano e/o animale;

i prodotti che rientrano nel codice NC 2207 20 00, destinati ad essere utilizzati direttamente nei carburanti o ad essere trasformati a fini di utilizzo nei carburanti;

B) inclusi tutti i prodotti menzionati nell'allegato *C*, nonchè i loro derivati, ottenuti da un processo di trasformazione e destinati ad usi energetici.

ALLEGATO *E*

a) DISIDRATAZIONE (regolamento CEE n. 1117/78 e successive modificazioni).

Specie di «erba verde» da disidratare:

erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio, esclusi i fieni ed i cavoli da foraggio, nonchè i prodotti contenenti fieno;

residui solidi derivati dalla preparazione dei concentrati proteici ottenuti da succhi di erba medica e di erbe.

b) CONCENTRATI PROTEICI (regolamento CEE n. 1117/78 e successive modificazioni).

Concentrati di proteine ottenuti da succhi di erba medica e di erba.

c) FIENI DA MACINARE (regolamento CEE n. 1117/78 e successive modificazioni).

Specie di erba componenti i fieni da macinare sotto forma di farina ed agglomerati (esempio pellets):

erba medica, lupinella, trifoglio, lupino e vecce essiccati al sole (fieni).

FORAGGI DA ESSICCARE

MODELLO F

Campagna di Commercializzazione 19...../.....

(Piano da allegare alle denunce di superficie o ai contratti dei foraggi da trasformare)

REGG (CEE) n 1117/78 E n 1417/78 DEL CONSIGLIO E REG (CEE) n 1528/78 DELLA COMMISSIONE

RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO QUALORA SIA STATA PRESENTATA

N DOMANDA

QUADRO A – AZIENDA

SEZ I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C A P

QUADRO B – DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO

1

A) DISIDRATAZIONE ☐ B) FIENI MACINATI (nel caso di stipula di contratto per superficie) ☐

MODALITA' DI CESSIONE DEL PRODOTTO 2

		Ettari	Are
1	LAVORAZIONE DELLA PROPRIA PRODUZIONE (denuncia di superficie entro il 31/10 di ogni anno)		
2	LAVORAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI PROPRI ADERENTI (COOPERATIVE) (denuncia di superficie entro il 31/10 di ogni anno)		
3	LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI SULLA BASE DI CONTRATTI STIPULATI CON I PRODUTTORI (consegna contratti entro 30 gg)		
4	LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI DA UN PRIMO ACQUIRENTE NON PRODUTTORE (consegna contratti entro 30 gg)		

RAGIONE SOCIALE ED UBICAZIONE DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE (ubicazione dei magazzini di stoccaggio se I° acquirente) 3

IMPRESA PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV C A P FAX PREFISSO NUMERO

QUADRO C – PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DA ESSICCARE

CODICE ISTAT (1)		COMUNE (2)	DATI CATASTALI (3)				SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA (4)		SUPERFICIE A FORAGGERE DA TRASFORMARE (5)			6 IRR
Prov	Comune		SEZ	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	Ettari	Are	Cod	Ettari	Are	G

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 settembre 1993

Dollaro USA	1582,14
ECU	1850,47
Marco tedesco	974,71
Franco francese	279,38
Lira sterlina	2385,08
Fiorino olandese	867,88
Franco belga	45,146
Peseta spagnola	12,064
Corona danese	241,35
Lira irlandese	2279,39
Dracma greca	6,755
Escudo portoghese	9,461
Dollaro canadese	1186,90
Yen giapponese	15,025
Franco svizzero	1114,58
Scellino austriaco	138,53
Corona norvegese	223,12
Corona svedese	196,37
Marco finlandese	273,02
Dollaro australiano	1017,32

93A5514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice «Il Sole 24 Ore», con sede ed unità di Milano, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice «Il Sole 24 Ore», con sede ed unità di Milano, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, previsto dal citato articolo, nel successivo periodo 1° marzo 1993-28 febbraio 1994.

93A5406

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 luglio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 2 dicembre 1992 al 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Torcoli, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e unità in Taverne di Corciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1993 al 27 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gamma, con sede in Taranto e unità presso arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a S.V. variante alla s.s. n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1° novembre 1990 al 24 giugno 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 agosto 1993 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1993, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unità di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma sesto, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati già Officine Alfieri Maserati, unità produttiva di Milano-Lambrate, per il periodo dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Siena, località Isola d'Arbia e unità di Siena, località Isola d'Arbia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per centosessantanove operai su un organico di duecentoventicinque unità, con alternanza tra una settimana lavorativa ad orario pieno ed una settimana a zero ore, per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 26 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inpel - Industria pelli, con sede in S. Martino di Lupari (Padova) e unità di S. Martino di Lupari (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quarantuno lavoratori, per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 4 febbraio 1993 al 3 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.Nf.As., con sede in Torino e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1993 al 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio venti per cento, con sede in Arzano (Napoli) e unità in Arzano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del tratatmento straordinario di integrazione salariale del 10 marzo 1993 al 9 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Martinelli, con sede in Pistoia e stabilimento in Pistoia per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Minicar, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), unità in Campi Bisenzio (Firenze) e San Quirino (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1993 al 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magik Shoes con sede in Colle Val D'Elsa (Siena) e stabilimento in Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longinotti, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.S. - Inter Data System, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e stabilimento in Serravalle Pistoiese, (Pistoia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tos-Cal, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud Del Vacchio con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento in Solofra (Avellino) per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnati nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) resisi disponibili dal 1° marzo 1991 al 10 agosto 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110

relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1° aprile 1991 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 al 27 dicembre 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento) - Prog. 29 20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A5386

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 il dott. Antonio Ventura è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fontana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1992 in sostituzione dell'avv. Angela Maria Cannone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il rag. Geminiani Angelo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa opere sociali» a r.l., con sede in Reggio Emilia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 febbraio 1985 in sostituzione del dott. Alfredo Ferrarini, revocato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Giovanni Conti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «S.A.C.I.D.A. - MARAVA» (società cooperativa tra i colonizzatori italiani d'Africa), con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 febbraio 1961 in sostituzione della dott.ssa Anna Bossa, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 la rag. Piccoli Brunella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa mista «G.A.P.E.» - Gruppo acquisti pubblici esercizi - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1984 in sostituzione del dott. Luigi Marsullo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Zuccoli Remo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Consorzio macellai equini dell'Emilia-Romagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 novembre 1992 in sostituzione del rag. Franco Tioli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il prof. De Angelis Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori officine Lorev - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fabriano (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 novembre 1988 in sostituzione del dott. Flavio D'Ilio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Nerico Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Città e territorio», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del rag. Nicola De Benedictis, dimissionario.

93A5407

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

filologia medievale e umanistica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

combustione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5479

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 2678 del 15 giugno 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta So.Ge.A.M. S.p.a., con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana n. 5, codice fiscale 00361720287, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento, denominato «fabbricato C» di acqua minerale naturale «Vera», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott. Camporese Renzo.

Con provvedimento n. 2680 del 15 giugno 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta Fonte Margherita S.r.l., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte n. 9, codice fiscale 00162570246, all'aggiornamento delle analisi ed alla modifica della veste grafica delle etichette da apporre ai contenitori in vetro dell'acqua minerale naturale denominata «Azzurra», imbottigliata nello stabilimento di Torrebelvicino (Vicenza).

Con provvedimento n. 2681 del 15 giugno 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare la S.r.l. Fonte Margherita, con sede legale e stabilimento di produzione in via Fonte n. 9, comune di Torrebelvicino (Vicenza), codice fiscale 00162570246, ad aggiornare le analisi chimiche da riportare nelle etichette da applicare ai contenitori in vetro, per la vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Margherita».

Con provvedimento n. 2685 del 15 giugno 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di intestare alla ditta Alba S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), viale Trieste n. 14, codice fiscale 02325040240, l'autorizzazione sanitaria a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Alba», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza);

di prendere atto che la direzione sanitaria è stata assunta dal dott. Camporese Renzo.

93A5410

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di ricercatore universitario». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1993)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* relativamente al posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, dove è scritto: «gruppo di discipline n *92*..», leggasi: «.. gruppo di discipline n *A04*.»

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno pertanto presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A5512

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 14 luglio 1993 concernente: «Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 35, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «6 Medica e altre leguminose foraggere a seme (escluso trifoglio ladino)», si legga: «6 Medica e altre leguminose foraggere a seme *piccolo* (escluso trifoglio ladino)».

93A5493

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 63 000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avra diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189